



Modalità di Attivazione delle Procedure di Segnalazione degli Abusi, Molestie, Violenze e Condotte Discriminatorie

Art. 1 - Ambito di Applicazione

1. Le presenti modalità disciplinano le procedure per la segnalazione di abusi, molestie, violenze e condotte discriminatorie (di seguito, "Condotte Lesive") commesse nei confronti degli Atleti tesserati presso l'Associazione, in conformità con il Regolamento Safeguarding federale e le Linee Guida emanate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).

Art. 2 - Soggetti Legittimati alla Segnalazione

1. La segnalazione delle Condotte Lesive può essere effettuata da:

- Gli Atleti tesserati.
- I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale degli Atleti tesserati.
- I tecnici, dirigenti e collaboratori dell'Associazione.
- Qualsiasi altro soggetto che, a vario titolo, venga a conoscenza di Condotte Lesive all'interno dell'ambito sportivo dell'Associazione.

Art. 3 - Modalità di Segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto (all'indirizzo di posta elettronica: safeguardingofficer.asdpp@gmail.com) o oralmente. Nel caso di segnalazioni orali, il soggetto ricevente dovrà redigere un verbale scritto, sottoscritto dal segnalante.

2. Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile per il Safeguarding nominato dall'Associazione. Il Responsabile per il Safeguarding assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali dei segnalanti.

3. La segnalazione deve contenere:

- Una descrizione dettagliata dei fatti che costituiscono oggetto della segnalazione.
- L'indicazione, se conosciuta, dell'autore della Condotta Lesiva.
- Ogni altro elemento utile alla valutazione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

4. È possibile effettuare segnalazioni in forma anonima a mezzo posta presso l'indirizzo: Via Vivaldi, 3 – 30026 PORTOGRUARO (VE). Tuttavia, le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se forniscono informazioni sufficientemente dettagliate e circostanziate tali da consentire un'adeguata valutazione e intervento.



Art. 4 - Trattamento delle Segnalazioni

1. Il Responsabile per il Safeguarding, ricevuta la segnalazione, avvia immediatamente una valutazione preliminare per verificare la fondatezza della stessa e determinare le misure urgenti da adottare.
2. Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile attiverà le procedure disciplinari interne previste dal Regolamento dell'Associazione e, se necessario, segnalerà i fatti agli organi federali competenti e/o alle autorità giudiziarie.
3. Tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei diritti del segnalante e delle persone coinvolte.

Art. 5 - Protezione del Segnalante

1. L'Associazione garantisce che nessun Atleta, soggetto esercente la responsabilità genitoriale, tecnico, dirigente o collaboratore subisca ritorsioni, discriminazioni o qualsivoglia forma di svantaggio in conseguenza della presentazione di una segnalazione, purché la stessa sia effettuata in buona fede.
2. Sono previste sanzioni disciplinari a carico di coloro che, in mala fede, presentano segnalazioni infondate o diffamatorie, nonché a carico di chiunque attui comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

Art. 6 - Monitoraggio e Revisione

1. Il Responsabile per il Safeguarding redigerà una relazione periodica, almeno annuale, sull'attività di gestione delle segnalazioni e sull'efficacia delle procedure adottate, sottoponendola all'organo direttivo dell'Associazione.
2. Le presenti modalità saranno soggette a revisione periodica in conformità con eventuali aggiornamenti normativi, regolamentari o organizzativi.